

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Campodarsego, 7 dicembre 2020

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 17 /2020

OGGETTO: Aggiornamento fiscale

OBBLIGO DI DOTARSI DI REGISTRATORE TELEMATICO DAL 1° GENNAIO 2021

D.L. del 19 maggio 2020, n. 34

L'articolo 140, comma 1, Decreto Rilancio, sostituendo il terzo periodo, comma 6-ter, art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, ha previsto per i soggetti con volume d'affari **non superiore a 400.000 euro** una **proroga del c.d. "periodo transitorio" fino al 31 dicembre 2020** (anziché fino al 30 giugno 2020).

Si ricorda che durante il c.d. "periodo transitorio" **le sanzioni non si applicano** se la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri avviene **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.

Si noti che tale proroga non riguarda i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro che hanno dovuto dotarsi di Registratore Telematico dal 1° gennaio 2020.

FINO AL 31 DICEMBRE 2020

Fino al 31 dicembre 2020, i soggetti con volume d'affari (2018) non superiore a euro 400.000 hanno la possibilità di:

- continuare ad emettere scontrini o ricevute fiscali;
- registrare i corrispettivi ai sensi dell'articolo 24, D.P.R. n. 633/1972 (Registro dei corrispettivi);
- trasmettere telematicamente con **cadenza mensile** all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste dal Provvedimento 4 luglio 2019; in base al citato Provvedimento la trasmissione telematica dei corrispettivi, **nel periodo transitorio**, può essere effettuata utilizzando:
 - uno dei servizi online messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" (servizio di upload e servizio web di digitazione dei dati);
 - il servizio "web service" fruibile tramite protocollo HTTP o SFTP, generalmente attivato dalle software house che offrono servizi contabili e di fatturazione.

È utile ricordare che in vista dell'obbligo generalizzato di invio telematico dei corrispettivi dal 2021, **per tutto il 2020**, a favore di coloro che acquistano un nuovo registratore o adattano quello esistente spetta un **credito d'imposta pari al 50%** della spesa sostenuta, con un massimo di € 250,00 per l'acquisto e di € 50,00 per l'adeguamento.

Tracciato utilizzabile

Dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 è possibile trasmettere i dati dei corrispettivi:

- secondo le specifiche previste dall'Allegato denominato "*Tipi dati per i corrispettivi – versione 6.0 – novembre 2017*";
o, in alternativa,
- secondo le specifiche previste dall'Allegato denominato "*Tipi dati per i corrispettivi – versione 7.0 – marzo 2020*".

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

DAL 1° GENNAIO 2021

Dal 1° gennaio 2021 i soggetti con volume d'affari non superiore a 400.000 euro **dovranno obbligatoriamente dotarsi di Registratore Telematico** per la trasmissione telematica dei corrispettivi; in alternativa, tali soggetti possono utilizzare la procedura web "*documento commerciale online*" presente nel portale Fatture e corrispettivi del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Da tale data termina il c.d. "periodo transitorio"; di conseguenza i soggetti dovranno trasmettere i dati dei corrispettivi **entro 12 giorni dalla chiusura giornaliera** e non più entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Con **Risposta ad interpello 25 settembre 2020, n. 413**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla commercializzazione di un software che automatizzi la procedura web "*documento commerciale on line*" dell'Agenzia delle Entrate rendendola più veloce.

In particolare, l'amministrazione finanziaria precisa che in riferimento alla procedura web "*documento commerciale on line*" è legittima qualsiasi forma di intermediazione più o meno indiretta, nonché di qualunque comportamento o strumento, che:

- **non violi l'unità e la contestualità dell'adempimento;**
- **non permetta di alterare i dati memorizzati e/o trasmessi all'Agenzia delle Entrate** ovvero quanto generato in risposta agli stessi.

Sanzioni applicabili al termine del periodo transitorio

Per la generalità dei soggetti, dal 1° gennaio 2021 saranno applicabili le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015 che così recita:

*"Ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 **si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6 comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.**" (sanzione pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato/non trasmesso – memorizzato/trasmesso con dati incompleti o non veritieri).*

Inoltre, l'articolo 2, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015 richiama anche l'**articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997** e dispone che, in caso di **ripetute violazioni** di tali obblighi (mancata memorizzazione dei dati, omessa trasmissione dei dati, memorizzazione/trasmmissione con dati incompleti o non veritieri) è disposta la **sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale.**

Pertanto, alla sanzione principale disciplinata dall'articolo 6, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997, si aggiunge una **sanzione accessoria** ossia la **chiusura dell'esercizio commerciale.**

L'articolo 12, comma 2, prevede che la sanzione accessoria venga applicata qualora:

- nel corso del **quinquennio** siano **contestate quattro distinte violazioni** degli obblighi (mancata memorizzazione dei dati, omessa trasmissione dei dati, memorizzazione/trasmmissione ma con dati incompleti o non veritieri);
- le violazioni siano **compiute in giorni diversi.**

Le violazioni relative a mancata memorizzazione dei dati e omessa trasmissione dei dati possono essere **regolarizzate tramite l'istituto del ravvedimento operoso.**

Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) tramite registratore telematico

A seguito delle modifiche apportate dal comma 2, art. 140, Decreto Rilancio, al comma 6-quater, articolo 2, D.Lgs. n. 127/2015, **dal 1° gennaio 2021** (e non più dal 1° luglio 2020), gli esercenti del settore sanitario (ad es. farmacie) adempiono all'obbligo di invio telematico **esclusivamente** mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, **attraverso gli strumenti di cui al comma 3** (Registratore Telematico).

Il Decreto Rilancio ha quindi prorogato al **1° gennaio 2021** anche il termine di adeguamento degli RT per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

Tracciato utilizzabile

Il Provvedimento del 30 giugno 2020 ha adeguato il termine di entrata in vigore dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri e del conseguente adeguamento dei Registratori Telematici.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Dal 1° gennaio 2021 i dati dei corrispettivi dovranno essere trasmessi **esclusivamente** nel rispetto dell'Allegato "Tipi Dati Corrispettivi" (versione 7.0 – giugno 2020).

La modifica, rispetto alla versione di marzo, ha riguardato la descrizione di alcuni campi del tracciato lasciandone comunque invariata la struttura.

AVVIO DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI DAL 1° GENNAIO 2021

D.L. del 19 maggio 2020, n. 34

Come noto, l'avvio della lotteria è stato differito al 1° gennaio 2021 dal D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), a causa delle difficoltà degli esercenti nell'attivazione dei Registratori Telematici legate all'emergenza Coronavirus.

Quindi, **dal 1° gennaio 2021** tutte le persone fisiche **maggioresenni** e **residenti in Italia** potranno partecipare alla lotteria degli scontrini, acquistando beni o servizi **di importo pari o superiore a € 1,00**.

Ogni acquisto genera un numero di biglietti "virtuali" che consentono la partecipazione alla lotteria: ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto virtuale, **fino a un massimo di 1.000 biglietti** per un acquisto pari o superiore a 1.000 euro.

Non possono partecipare alla lotteria i soggetti che effettuano **acquisti online** e i contribuenti che effettuano acquisti **nell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione**.

Ovviamente, rimangono **esclusi** dalla possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini gli acquisti effettuati presso esercenti che, ai sensi del Decreto ministeriale 10 maggio 2019, sono **esonerati dall'emissione del documento commerciale** (ad esempio, tabacchi, giornali, ecc.) o presso soggetti con attività "marginali" per le quali rimane l'obbligo di emissione dello scontrino/ricevuta fiscale.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha già da tempo attivato un portale riservato alla lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it).

Dal 1° dicembre 2020, nell'area pubblica del portale sarà attiva la sezione "Partecipa ora": così finalmente sarà possibile chiedere e ottenere il **codice lotteria** (codice alfanumerico e codice a barre, abbinato al codice fiscale) che consente di partecipare alla Lotteria degli scontrini se esibito all'esercente al momento dell'acquisto.

SPESE SANITARIE

Con Provvedimento 11 novembre 2020 di modifica al Provvedimento 31 ottobre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che possono partecipare alla lotteria anche gli scontrini oggetto di trasmissione al sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata, purché il cliente chieda all'esercente l'acquisizione del **codice lotteria**, in alternativa al codice fiscale.

Quindi, si può partecipare alla lotteria anche con le spese sanitarie, ma è necessario rinunciare alla detrazione. Le due possibilità (detrazione o lotteria) **sono alternative** e la scelta di detrarre oppure di partecipare alla lotteria spetta al contribuente su ogni singolo acquisto.

COME OTTENERE IL CODICE LOTTERIA

La bozza delle Legge di Bilancio 2021 specifica che il portale Lotteria dedicato ai consumatori per la gestione delle informazioni e dei servizi nell'ambito della lotteria dei corrispettivi, è **reso disponibile dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e non dall'Agenzia delle Entrate**.

Per ottenere il **codice lotteria**, e quindi partecipare alle estrazioni, è necessario accedere al sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it e:

- 1) digitare il codice fiscale nella sezione "Partecipa ora" del portale dedicato che sarà attiva dal 1° dicembre 2020;
- 2) memorizzare il codice lotteria: una volta ottenuto, il codice lotteria può essere stampato e salvato sul proprio dispositivo mobile;
- 3) mostrare il codice lotteria all'esercente al momento dell'acquisto (dal 1° gennaio 2021).

Il consumatore ha la facoltà di generare più codici lotteria ad esso associati; quindi, nel caso in cui si smarrisca il codice lotteria basta accedere nuovamente al portale dedicato, inserire il proprio codice fiscale e visualizzare il nuovo codice lotteria.

L'esercente, attraverso un lettore ottico, effettua il collegamento tra lo scontrino e il codice lotteria del contribuente e trasmette i dati all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità di cui all'art. 2, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 127/2015.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto **rifiuti di acquisire il codice lotteria**, il consumatore **può segnalare** tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria. Tali segnalazioni vengono utilizzate per valutare il rischio di evasione.

La bozza delle Legge di Bilancio 2021 prevede di **escludere** dai premi della lotteria gli scontrini relativi alle spese sostenute **in contanti**. Saranno validi, quindi, **solo gli scontrini** relativi alle spese sostenute utilizzando la **moneta elettronica**.

ESTRAZIONE E PREMI

Al momento, la lotteria prevede estrazioni "ordinarie" che premiano solo i consumatori ed estrazioni "zero contanti" che premiano sia il consumatore che l'esercente.

Le **estrazioni "ordinarie"** prevedono:

- sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana;
- tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese;
- un premio di 1 milione di euro ogni anno.

Nel caso di **estrazioni "zerocontanti"**, sono previsti:

- quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l'esercente, ogni settimana;
- dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l'esercente, ogni mese;
- un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l'esercente, ogni anno.

Come si può notare verranno premiati in misura maggiore i contribuenti che pagheranno con strumenti elettronici (bancomat, carte di credito, ecc...).

Come si è già accennato, la bozza della Legge di Bilancio 2021 intende sostenere l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, prevedendo per la lotteria dei corrispettivi **premi soltanto nel caso di pagamenti elettronici**. Di conseguenza, ci sarà solo un tipo di estrazione, ovvero quelle "zero contanti", con premi più ricchi, previste appunto per incentivare gli acquisti con moneta elettronica.

Sul portale dedicato alla lotteria, sarà disponibile anche il **calendario delle estrazioni settimanali, mensili e annuali**.

COMUNICAZIONE DELLA VINCITA

Se il consumatore si è registrato nell'area riservata del portale lotteria (tramite **SPID**, CNS, Fisconline o Entratel), **accedendo, potrà verificare se ha vinto**. In caso di vincita, si troverà un messaggio che rimarrà visibile fino al momento di ritiro del premio o fino al termine dei 90 giorni utili per reclamare il premio.

I vincitori sono informati anche mediante sms, e-mail, ecc... se tali dati sono stati **forniti dal consumatore nell'area riservata del Portale lotteria**.

In ogni caso la comunicazione ai vincitori avviene **anche secondo le modalità (più formali) di seguito indicate**, adottando procedure adeguate e misure idonee a garantire in ogni momento la riservatezza dell'identità del vincitore.

UTILIZZO DEI DATI DISPONIBILI NEL PORTALE LOTTERIA

La comunicazione della vincita avviene tramite l'**indirizzo di posta elettronica certificata** se fornito dal consumatore nella sezione "area riservata" del Portale lotteria; il vincitore è tenuto a **comunicare o confermare le modalità prescelte di riscossione** della vincita **entro 90 giorni** dalla ricezione della comunicazione.

Nel caso in cui l'indirizzo PEC non risulti attivo o la casella risulti saturata al momento della comunicazione, si procede con le modalità alternative indicate nel paragrafo successivo.

UTILIZZO DEI DATI DISPONIBILI NELL'ANPR O IN ANAGRAFE TRIBUTARIA

L'Agenzia delle Dogane, utilizzando i dati disponibili nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) o in Anagrafe Tributaria, recupera l'indirizzo di residenza o il domicilio fiscale del vincitore.

Successivamente, sulla base di tali informazioni comunica la vincita tramite **raccomandata con avviso di ricevimento** all'ultimo:

- indirizzo di residenza disponibile nell'ANPR;
- domicilio fiscale disponibile nell'Anagrafe tributaria.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Il vincitore deve recarsi, **entro 90 giorni** dalla ricezione della comunicazione di vincita, presso la sede dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli territorialmente competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale per l'identificazione e l'indicazione delle modalità di riscossione.

PAGAMENTO DELLA VINCITA

La vincita è pagata dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli esclusivamente mediante **bonifico bancario** o, per i soggetti sforniti di conto bancario, con **assegno circolare non trasferibile**.

I premi **devono essere reclamati entro 90 giorni** (temine decadenziale) dalla ricezione della comunicazione di vincita.

DEFINITE LE MODALITÀ OPERATIVE DEL "CASHBACK"

Legge n. 160/2019, art. 1, commi 288 e 290 - Decreto Mef del 24 novembre 2020, n. 156

Nell'ambito della Finanziaria 2020 è stato previsto il riconoscimento di un rimborso in denaro al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche "private" maggiorenni residenti in Italia che effettuano "abituamente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici (c.d. "Cashback").

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. lo specifico Decreto contenente le modalità attuative del predetto beneficio.

In particolare, a decorrere dall'1.1.2021 è possibile ottenere, ogni 6 mesi, il rimborso del 10% dell'ammontare degli acquisti effettuati con strumenti di pagamento elettronici.

L'iniziativa in esame prevede altresì:

- una fase sperimentale, dall'8.12 fino al 31.12.2020, con erogazione del rimborso a febbraio 2021;
- un premio speciale pari a € 1.500, a favore dei primi 100.000 aderenti che realizzano il maggior numero di transazioni.

AMBITO APPLICATIVO

Per partecipare all'iniziativa **sono ammessi** gli acquisti in negozi, bar, ristoranti, supermercati e grande distribuzione, ecc. nonché a favore di artigiani, lavoratori autonomi. Sono **esclusi**:

- gli acquisti **online** (ad esempio, e-commerce);
- gli **acquisti necessari allo svolgimento di attività imprenditoriali / professionali**;
- le operazioni eseguite presso **sportelli ATM** (ad esempio, ricariche telefoniche);
- i **bonifici SDD** per gli addebiti diretti su c/c;
- le operazioni relative a **pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su c/c**.

Per aderire all'iniziativa è richiesta la **maggior età** e la **residenza in Italia**. Inoltre, l'esercente deve disporre di un **dispositivo di accettazione di carte e app di pagamento** (POS) che **consenta di partecipare al programma "Cashback"**.

ADESIONE AL PROGRAMMA CASHBACK

Per aderire all'iniziativa il soggetto interessato deve scaricare l'**APP IO**, alla quale si accede tramite SPID o Carta d'identità elettronica (CIE), oppure utilizzare **sistemi alternativi**, messi a disposizione da soggetti convenzionati, c.d. "issuer convenzionati" (ad esempio, app fornita dalla propria Banca).

Accedendo a tali applicazioni è possibile **visualizzare i dati dei pagamenti**, i **rimborsi maturati** e la **posizione nella graduatoria** del programma di rimborso.

N.B. Il soggetto aderente può provvedere alla **cancellazione** dal programma nell'APP IO / sistema alternativo, **in qualsiasi momento**, perdendo così la possibilità di concorrere all'assegnazione del rimborso per il periodo di riferimento. Sono fatti salvi i rimborsi già corrisposti.

In fase di registrazione sono richieste le seguenti informazioni:

- **codice fiscale**;
- **estremi identificativi degli strumenti di pagamento elettronici** utilizzati per effettuare gli acquisti. Ad esempio, carte di credito / debito, bancomat e Satispay (da gennaio sarà possibile inserire anche Bancomat Pay, Apple Pay, Google Pay).

In caso di registrazione di una carta di debito / prepagata abilitata al circuito PagoBancomat, PagoPa spa ottiene da Bancomat spa gli estremi identificativi della carta utilizzata dal soggetto, **tramite il codice fiscale fornito in sede di registrazione** dal medesimo soggetto.

N.B. È possibile registrare **uno o più strumenti di pagamento elettronici**;

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

- **codice IBAN** del c/c su cui ricevere i rimborsi (tale informazione può essere fornita anche successivamente). Per ricevere il rimborso riferito al periodo sperimentale (c.d. "Extra Cashback di Natale") è necessario comunicare l'IBAN entro il 31.12.2020.

N.B. I predetti dati, compreso l'IBAN, sono comunicati al "Sistema Cashback" dall'APP IO / sistema alternativo, utilizzando un **canale cifrato**;

- **autocertificazione della maggior età** e della **residenza in Italia**, nonché di utilizzare strumenti di pagamento registrati esclusivamente per **acquisti effettuati fuori dall'esercizio di un'attività imprenditoriale / professionale**.

INIZIO PARTECIPAZIONE

La partecipazione al "Cashback" **inizia al momento dell'effettuazione della prima transazione** tramite lo strumento di pagamento elettronico registrato.

PERIODICITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO CASHBACK

Il rimborso "Cashback", ad eccezione del rimborso del periodo sperimentale, è determinato **con cadenza semestrale** ed è erogato **entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo di riferimento**.

Semestre di riferimento	Erogazione del rimborso
1.1 - 30.6.2021	29.8.2021
1.7 - 31.12.2021	1.3.2022
1.1 - 30.6.2022	29.8.2022

Per partecipare al rimborso è necessario aver eseguito **almeno 50 transazioni** con strumenti di pagamento elettronici, nel periodo di riferimento.

Il programma "Cashback" prevede la restituzione del **10% dell'importo di ogni transazione, fino ad un importo massimo di € 150** per singola transazione. Le transazioni di **importo superiore € 150**, concorrono fino a € 150. Così, ad esempio, in caso di un acquisto pari a € 1.000, la transazione concorre fino a € 150. Non è previsto un importo minimo di spesa.

N.B. La quantificazione del rimborso è determinata su un **valore complessivo delle transazioni effettuate nel semestre non superiore a € 1.500**. Pertanto, è possibile ottenere un rimborso massimo di € 150 a semestre, fino a € 300 l'anno.

Si evidenzia che nell'ambito della Finanziaria 2021, con l'implementazione del citato comma 288, è previsto che i rimborsi:

- **non concorrono a formare il reddito del percipiente;**
- **non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.**

RIMBORSO CASHBACK NEL PERIODO SPERIMENTALE

Come sopra accennato, a **decorrere dall'8.12 al 31.12.2020** è previsto l'avvio dell'iniziativa **"in via sperimentale"** con erogazione del rimborso **nel mese di febbraio 2021**.

Per partecipare al rimborso è necessario effettuare **almeno 10 transazioni** con strumenti di pagamento elettronici, nel periodo di riferimento.

Analogamente al rimborso semestrale, anche per il rimborso nel periodo sperimentale:

- è prevista la restituzione del **10% dell'importo di ogni transazione, fino ad un valore massimo di € 150** (le transazioni superiori a € 150 concorrono fino a € 150);
- la quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni non superiore a € 1.500 (pertanto, il rimborso massimo ottenibile è pari a € 150).

RIMBORSO SPECIALE ("SUPER CASHBACK")

Ai **primi 100.000 aderenti** che, in **ciascuno dei semestri** effettuano il **maggior numero di transazioni** con gli strumenti di pagamento elettronici registrati, è attribuito un **rimborso speciale di € 1.500** (c.d. "Super Cashback").

Non è previsto alcun importo minimo di spesa. Assume rilevanza il **numero degli acquisti** e non gli importi (ad esempio, un caffè vale come una lavastoviglie).

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

A parità di numero di transazioni effettuate, **è prioritariamente collocato in graduatoria** il soggetto la cui ultima transazione reca una marca temporale anteriore rispetto a quella dell'ultima transazione effettuata dagli altri aderenti che abbiano effettuato il medesimo numero di transazioni.

N.B. Al termine di ogni semestre, **il conteggio del numero delle transazioni "riparte" da zero.**

I rimborsi speciali sono erogati con la medesima periodicità dei rimborsi "Cashback", ossia **entro 60 giorni dal termine di ciascun semestre di riferimento.**

MODALITÀ DI EROGAZIONE

I rimborsi sono erogati tramite bonifico sull'**IBAN indicato al momento dell'adesione al programma** o in un momento successivo. Se le risorse **non sono sufficienti** a garantire il pagamento integrale dei rimborsi spettanti, gli stessi sono **ridotti proporzionalmente.**

IL NUOVO BONUS WEB E PC

Decreto Mise del 7 agosto 2020, n. 243

Nell'ambito del c.d. "Piano voucher" è previsto il riconoscimento a favore delle famiglie meno abbienti (ISEE inferiore a € 20.000) di un contributo, sotto forma di sconto (massimo € 500), sul prezzo di vendita dei **canoni di connessione ad Internet in banda ultra larga** per un periodo di almeno 12 mesi e, laddove presenti, dei servizi di attivazione, nonché **per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici (CPE) e di un PC / tablet.**

Il contributo in esame **non può essere concesso esclusivamente** per l'acquisto del solo Pc / tablet in **mancanza di un contratto per la fornitura dei servizi di connettività.**

Ai fini del riconoscimento del contributo i soggetti interessati devono presentare apposita richiesta agli operatori che forniscono servizi Internet su reti a banda larga registrati in un apposito elenco sul portale telematico messo a disposizione da Infratel Italia S.p.a.

Gli operatori accreditati e le offerte disponibili possono essere consultati sui siti Internet www.infratelitalia.it e bandaultralarga.italia.it.

La domanda può essere inoltrata a decorrere dal 9.11.2020.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI AZIENDALI S.R.L.